Reti Medievali Rivista, X - 2009
<http://www.retimedievali.it>
ISSN 1593-2214 © 2009 Firenze University Press

Stato e proprietà collettive fra tardo medioevo ed età moderna: a proposito di due recenti pubblicazioni

di Riccardo Rao

Sino a qualche anno fa le relazioni tra gli antichi stati italiani e le proprietà collettive fra tardo medioevo ed età moderna risultavano un tema quasi inesplorato dalla storiografia. L'argomento appare per lo più trascurato negli studi di storia sociale e istituzionale dedicati alla formazione di tali compagini statuali. Le innovazioni introdotte dalla creazione di più solidi assetti territoriali in questo delicato settore della vita economica, sociale e istituzionale delle comunità sono solo marginalmente toccate da alcuni contributi di storia del diritto, ormai piuttosto datati, costruiti a partire dalla trattatistica e interessati soprattutto a chiarire i limiti dei poteri principeschi in deroga allo *ius gentium* (si veda, per esempio, U. Nicolini, *La proprietà, il Principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano 1952, ed. or. 1940).

Una simile problematica è rimasta nel complesso sotto silenzio persino negli studi sui beni collettivi degli ultimi due decenni, prodotti con rinnovato impulso da alcune correnti della modernistica italiana. L'assenza si deve imputare all'interesse prevalente per le dinamiche locali, giunto talora a forme di forte critica nei confronti dei paradigmi statuali, che ha mosso tali ricerche (si veda, su tutti, il numero monografico di Quaderni storici curato da Diego Moreno e Osvaldo Raggio e dedicato alle *Risorse collettive*). Ha, inoltre, pesato la volontà di tali contributi di rompere con la tradizione di studi di storia del diritto, intrecciando l'analisi storica con metodologie mutuate dalle scienze antropologiche ed economiche. Per altro verso, le ricerche sull'età moderna più sensibili alle tematiche statuali ed amministrative non paiono avere dedicato ampio spazio alla questione (tali aspetti non risultano presenti nella rassegna, con ormai un decennio sulle spalle, ma in buona misura ancora attuale, di G. Tocci, *Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca*, Roma, Carocci 1997 [Università, 133]). Due lavori apparsi negli ultimi anni, ad opera di storici del diritto dell'età moderna assai

attenti alla documentazione corrente, anche a quella emanata in sede locale, apportano nuovi spunti in questo ambito. Da tali monografie risalta come le proprietà collettive possano costituire un'interessante chiave di lettura delle relazioni tra dominante, città e comunità fra tardo medioevo ed età moderna. In tale periodo, attraverso un processo segnato da tensioni continue, numerosi governi centrali, pur con tempi e modalità differenti, imposero lentamente la loro competenza su questo settore, costruendo le premesse per gli interventi che, a partire dal Settecento, in buona parte dell'Italia centro-settentrionale, condussero a una significativa riorganizzazione degli assetti delle risorse collettive.

Gli usi civici nello Stato di Siena

Dedicato agli *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna, Monduzzi, 2003 (Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno, 7), il libro di Alessandro Dani costituisce un'opera fondamentale per la comprensione degli assetti delle proprietà collettive in età moderna. La sensibilità per gli aspetti teorici e per la riflessione giuridica non va a detrimento del diligente esame dei riflessi storici e pragmatici degli usi civici senesi, la cui analisi viene ancorata a un amplissimo spoglio delle fonti, soprattutto statutarie, prodotte dalle comunità soggette a Siena, in special modo in Maremma. Pur nell'impossibilità di ricostruire indirizzi univoci, l'affermazione del comune sul territorio e, ancor più, i progetti statuali avviati da Siena a partire dalla fine del Trecento disegnarono un nuovo quadro delle relazioni fra la Repubblica e le comunanze delle collettività, accolto nella sostanza dal regime mediceo, attivo fra il 1559 e il 1737. In particolare, viene espresso con efficacia il progressivo irrobustimento delle prerogative cittadine sulle comunanze dei centri del contado:

> Nei casi di acquisto *in toto* o di conquista violenta, Siena subentrò spesso nei diritti, tanto giurisdizionali che patrimoniali, degli antichi signori. Così in questi casi Siena non fece altro che sostituirsi al signore nel percepire i consueti diritti economici, come terratici, erbatici, etc., accontentandosi di un dominio coesistente di norma accanto ad altri. Alle popolazioni rimanevano dunque, in genere, i diritti collettivi (pascolo, legnatico etc.) sin allora esercitati, con esclusione però della facoltà di cederli con finalità lucrative agli stranieri (p. 23).

Altrove è possibile verificare situazioni di più incisivo stravolgimento degli assetti precedenti all'affermazione comunale:

> Siena andò acquisendo anche un proprio *demanio*, analogo a quello regio nell'Italia meridionale, esercitando prerogative fiscali. Del resto anche la *Dogana dei Paschi*, che rimarrà di capitale importanza per tutta l'Età medicea, presentava caratteristiche analoghe a quelle delle Dogane del Regno di Napoli e dello Stato della Chiesa, a testimonianza che Siena esercitava una forma di dominio diretto sul territorio simile a quella dei Principi *superiorem non recognoscentes* (pp. 23-24).

L'interesse prevalente di Dani per il periodo moderno fa sì che la trattazione suggerisca un'immagine poco differenziata delle vicende basso-medievali,

lasciando intendere una sostanziale continuità fra la piena età comunale e il momento in cui, dalla fine del Trecento, Siena, sebbene mantenesse una conformazione monocittadina, fu interessata da orientamenti istituzionali analoghi a quelli degli stati regionali. Dani rileva soprattutto il carattere conservativo dell'età medicea rispetto alle innovazioni introdotte nei secoli precedenti: «il periodo mediceo, come risulterà a mano a mano evidente nel prosieguo della nostra analisi, può infatti considerarsi, per gli aspetti che ci interessano, parco di innovazioni e ricco di forti caratteri di continuità con il tardo Medioevo» (p. 26).

L'esistenza di una lunga dinamica di affermazione delle prerogative senesi sulle comunanze del territorio soggetto, avviata con il Comune e intensificata negli ultimi secoli del Medioevo, appare tuttavia con chiarezza: sembra di potere dedurre da uno dei passi citati in precedenza (pp. 23-24), che, secondo Dani, sia quel principio di statualità costruito attorno alla repubblica urbana a consentire un ricongiungimento fra gli esiti delle proprietà collettive di una città dell'Italia centro-settentrionale e quelli del Mezzogiorno d'Italia.

L'affermazione, in buona misura condivisibile, può forse essere meglio precisata nei tempi: se la politica distrettuale del comune provocò un primo richiamo alla mano pubblica di diritti sulle proprietà collettive, ancorché non sistematico, è tra la fine del Trecento e l'inizio del Cinquecento, in connessione con la circolazione delle nuove pratiche di governo sviluppate dagli stati regionali, che l'amministrazione cittadina incrementò la sua disponibilità di comunanze dislocate nel territorio soggetto. La creazione all'inizio del Quattrocento della Dogana dei Paschi (pp. 182-183) si presenta come uno dei più rilevanti termini di confronto con la situazione dello Stato della Chiesa e del Regno di Napoli: essa implicò una competenza generalizzata sui diritti di pascolo della compagine senese, estesa allo sfruttamento economico, che pare presupporre una rivendicazione nuova di sovranità sul territorio dipendente rispetto alla piena età comunale. Tale sforzo risalta nell'incisiva azione del governo di Pandolfo Petrucci, all'inizio del Cinquecento, che impose alle comunità rurali numerose espropriazioni e vendite forzate di proprietà collettive, per lo più a favore di ricchi cittadini (pp. 144-148).

L'avvento del governo mediceo non arrestò la tendenza all'impoverimento delle comunanze del Senese: secondo una dinamica ricostruibile anche in altri antichi stati, come il Ducato di Savoia o la Lombardia spagnola (al riguardo si veda il recente volume di E. Colombo, *Giochi di luogo. Il territorio lombardo nel Seicento*, Milano, Franco Angeli, 2008 [Filosofia, storia e scienze sociali], pp. 100-108), più che a interventi diretti, «l'azione dissolvitrice del centro sui beni comunali» fu dovuta alle gravose politiche fiscali, che costrinsero numerosi comuni «a vendere i propri beni o a dare in concessione le proprie entrate, entrando così in un circolo vizioso che li portava lontani dal loro antico equilibrio» (p. 148). Pur in un ruolo di spettatore o, tutt'al più, di moderatore, il regime fiorentino estese le sue competenze alla materia delle proprietà collettive, dedicando loro ampio spazio nei resoconti delle *visite* degli auditori fiscali e producendo, in occasioni particolari, scritture specifiche, come un

Quinternio prodotto nella seconda metà del Cinquecento e contenente i beni comunali usurpati a numerose comunità soggette (p. 154). Il Granduca, «data la ferma tutela delle comunità che si proponeva», poteva anche essere un elemento di garanzia contro le occupazioni di comunanze ad opera di potenti senesi (p. 155).

La situazione veneta

Il rafforzamento delle prerogative sovrane sui beni comunali, che nella Repubblica di Siena, pur in una varietà di situazioni locali e lungo una dinamica di progressivo depauperamento delle risorse a disposizione delle comunità rurali, non intaccò in maniera decisiva la vitalità degli usi civici, assume un ruolo centrale nel recente libro di Stefano Barbacetto, *«La più gelosa delle pubbliche regalie». I «beni communali» della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti (Memorie. Classe di scienze morali, lettere ed arti, 124), 2008, che si inserisce in una solida tradizione veneta di studi sui beni comunali, eccezionale nel quadro storiografico della Penisola (si pensi soltanto ai lavori di Knapton, Panjek, Pasa, Pitteri e Pezzolo). L'autore ricostruisce il faticoso processo di affermazione della Repubblica Veneta sulle *comugne* nei centri soggetti, avviato fin dal 1476, quando tali beni furono dichiarati «sub iurisdictione Dominii» (p. 39), e proseguito per tutta l'età moderna, prestando particolare attenzione alle disposizioni disciplinari emanate dal Consiglio dei X, del Senato e dalle apposite magistrature preposte a questo delicato settore: come avvisa Barbacetto, in questo campo «il dominio della Signoria divenne il *Leitmotiv* del legislatore» (p. 67).

Lo sforzo della Signoria fu volto a configurare il potere delle comunità sui *communali* – espressione che in area veneta designava le vaste superfici fruite collettivamente, distinte dai beni «propri o communi», per lo più acquisiti da privati, su cui le comunità avevano poteri dispositivi più ampi (p. 21): per tale ragione, nel corso del presente intervento, quando si farà ricorso a tale specifica categoria veneta, tali vocaboli verranno virgolettati o messi in corsivo, per distinguerli dalle diverse accezioni con cui ci si riferisce a beni comuni e beni comunali nella letteratura scientifica – come un semplice diritto d'uso (p. 39), dipendente dal dominio eminente veneziano. Nel corso della seconda metà del XVI secolo, l'accesso a tali beni da parte dei sudditi fu presentato come una 'graziosa concessione' dei Dieci (pp. 67-72). Non si trattò, tuttavia, di un mero esercizio ideologico: se la legislazione del 1476, interdicendo le facoltà di alienazione e di disboscamento alle collettività (pp. 19-21), poteva essere intesa soprattutto a salvaguardia delle risorse forestali della Terraferma, essenziali per l'approvvigionamento dei cantieri navali veneziani, negli anni seguenti i magistrati della città lagunare mostrarono ben altre ambizioni.

Fin dai primi anni della conquista dello 'stato da terra', le magistrature finanziarie veneziane incamerarono numerosi *communali* – con provvedimenti in seguito revocati, di fronte alle proteste delle comunità interessate –, sostenendone l'appartenenza agli antichi signori della Terraferma (pp. 42-43).

Anche in altre realtà dell'Italia centro-settentrionale, sin dall'età comunale (per Bologna si veda G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 2003 [Nuovi studi storici, 63], pp. 330-339), le confische nei confronti dei nemici politici costituirono un'importante via per accrescere le risorse patrimoniali: a Venezia, esse si estesero, almeno in un primo momento, ai terreni goduti dalle comunità.

Ancora più innovative furono le disposizioni ordinate nel corso dei primi decenni del XVI secolo. Le iniziative della Repubblica Veneta ebbero anche risvolti positivi per le comunità locali, contenendo le usurpazioni, favorendo sgravi fiscali e offrendo maggiori garanzie all'inalienabilità (soprattutto alle pp. 68-69), spesso disattesa, delle risorse collettive: come nella Siena medicea, le comunità poterono trovare nel governo centrale un alleato contro le usurpazioni dei patriziati locali. Nei momenti di maggiore difficoltà finanziaria della città lagunare, esse comportarono, tuttavia, un consistente processo di impoverimento dei beni sottoposti ad uso civico, richiamati alla mano pubblica dalla Signoria. Fra il 1527 e il 1531, su proposta di Lunardo Emo, nobiluomo membro del Consiglio dei X e «noto per il suo attivismo nel sostenere le sorti finanziarie dello Stato» (p. 49), Venezia cercò di dividere i *communali* della Trevisana orientale e del Friuli occidentale – territori su cui la Repubblica già nel 1489 aveva mostrato una particolare attenzione, attraverso la redazione di specifici catastici dei *communali* (p. 40) –, lasciandone una parte alle comunità e riservando per le sue esigenze fiscali l'altra (pp. 47-55). Sulla scia di tali provvedimenti, nei decenni successivi la politica 'interventista' della Signoria fu estesa ad altre aree, coinvolgendo persino le vallate alpine del Bresciano (p. 67).

L'invadenza veneziana nella questione dei *communali* incontrò una robusta resistenza nelle maggiori città della Terraferma: l'opposizione, partita dai centri più lontani, in particolare da Brescia, ma rapidamente estesasi a Verona e a Padova, si concretizzò in una serie di procedimenti giudiziari avviati fra il 1576 e il 1582 (pp. 73-84). Si tratta di un momento chiave nell'economia del libro, poiché in tali processi prendono corpo, con particolare chiarezza, le concezioni regalistiche in materia di risorse collettive richiamate fin dal titolo dell'opera. I contendenti sembrano non mettere in discussione la natura di regalia di tali beni, che si prestava a una doppia interpretazione: se per Venezia, in quanto stato sovrano, poteva essere il fondamento delle sue rivendicazioni sulle comunanze, per le città soggette tale matrice regalistica doveva essere temperata nel quadro della Pace di Costanza, che garantiva loro la disponibilità di tali beni. Significativamente, una simile interpretazione dei trattati fra Federico I e i comuni trovò ampio spazio negli scritti giuridici di esperti di diritto originari della Terraferma, come il Veronese Domenico Carlini, a differenza delle posizioni di chi, come Paolo Sarpi, sosteneva la pienezza del dominio della Signoria (pp. 248-257).

Nell'ultimo quarto del XVI secolo e nei primi decenni del XVII, la Signoria consolidò la sua autorità sui *communali* della Terraferma, potenziandone

gli strumenti di gestione. Le ricerche sulle risorse collettive hanno instaurato uno stretto nesso fra la creazione di forme di gestione continue ed efficaci e l'irrobustimento delle prerogative dei governi centrali, sin dall'età comunale, quando l'attenzione dei governi municipali si concentrò sull'istituzione di specifiche magistrature e sulla compilazione di adeguate scritture intese a recensire e a rivendicare le proprietà collettive (per l'area veneta, un esempio eccezionale è costituito da *Il «Regestum possessionum comunis Vicencie» del 1262*, a cura di N. Carlotto e G.M. Varanini, con la collaborazione di D. Bruni *et alii*, Roma, Viella, 2006 [Fonti per la storia della Terraferma veneta, 23]). La medesima strada fu perseguita in età moderna, con un altro livello di complessità, da Venezia, che, nel 1574, delegò l'amministrazione di questa articolata materia a un'apposita magistratura, i *Provveditori sopra beni communali* (pp. 85-101), e che, nel 1603, diede avvio alle operazioni di inchiesta necessarie per conseguire un catastico di *communali* (pp. 101-107): anche in tale occasione, le indagini furono più approfondite per il Friuli e la Trevisana, dove erano già state effettuate ricognizioni scritte nel 1489, rimanendo più superficiali nelle altre province del dominio di Terraferma. Si deve rilevare come una simile impresa, considerata assieme ai catastici del 1489, sembrerebbe distinguere la Repubblica Veneta per precocità e per articolazione delle ricognizioni scritte relative all'ambito delle risorse collettive rispetto agli altri antichi stati della Penisola.

Costituisce un ulteriore parallelo con l'evoluzione dei *comunia* nelle città italiane dei secoli XII-XIV il fatto che l'esito finale di questo processo di rivendicazione del pieno dominio su una parte almeno di tali risorse si realizzò in vaste campagne di alienazione, che segnarono la completa integrazione della gestione delle comunanze nel quadro delle finanze pubbliche. Circostanze di emergenza bellica, come il conflitto con i Turchi per la difesa di Candia, nel 1647, poterono forse accelerare le dismissioni (pp. 170-178), che proseguirono comunque a ritmo sostenuto anche nei decenni seguenti (pp. 179-190), per concludersi nel 1727, quando le risorse collettive erano ormai assai impoverite, con un provvedimento del Senato che sospendeva le alienazioni e tutelava i residui *communali* (pp. 259-266).

Il libro di Barbacetto arricchisce il filone di studi sul processo di costruzione dello stato 'da terra': la questione dei *communali* si rivela un importante tassello delle relazioni tra Venezia e i territori soggetti, un possibile indicatore della compiutezza dei processi di costruzione statuale. Nell'ambito delle risorse collettive, emergono una notevole capacità di intervento della Signoria, per lo più superiore a quella dimostrata dagli altri antichi stati italiani, ma anche forti resistenze da parte delle maggiori città (Brescia, Verona, Padova), che riuscirono in più occasioni a ridimensionare le ambizioni del patriziato veneziano, e un gioco dialettico con le comunità rurali: da questo punto di vista, sarebbe stata proficua un'analisi comparativa con la situazione di altre compagini territoriali, che in età moderna si trovarono ad affrontare, seppure in maniera meno convinta, analoghi processi di estensione dell'autorità centrale sulle comunanze.

Da un primo confronto con i dati proposti dal volume di Dani su Siena, risalta in entrambe le repubbliche il confronto problematico con gli assetti maturati in età comunale. Siena, repubblica monocittadina fino alla prima metà del Cinquecento, poté rivendicare con facilità l'eredità dei regimi passati, rafforzando le capacità di intervento della città sulle campagne soggette: neppure l'avvento del governo fiorentino implicò trasformazioni sostanziali, preferendo muoversi in un quadro di continuità rispetto all'epoca precedente. Nel dominio di Terraferma, le ambiziose politiche veneziane nei confronti dei territori soggetti e le articolate relazioni con ricche e popolose città configurarono un trapasso di poteri più brusco. Se è possibile individuare alcuni fili rossi tra le modalità di affermazione e di rivendicazione delle proprietà collettive condivisi sia dalla Repubblica Veneta, sia dai governi municipali (creazione di magistrature, potenziamento delle ricognizioni scritte, integrazione nelle finanze pubbliche, vaste campagne di alienazione, soprattutto nei momenti di emergenza bellica), rispetto a questi ultimi, la Signoria sfruttò in termini opposti la matrice regalistica di tali beni. Essa richiamò alla mano pubblica i *communali* non sulla base di una delega da parte del potere centrale, come implicava l'utilizzo della Pace di Costanza, ma ponendosi, per così dire, dall'altra parte della barricata, in virtù della pienezza delle sue prerogative sovrane. Malgrado le specificità del pensiero giuridico veneto, non assimilabile ad altre concezioni che presumevano il dominio regio, come quelle napoletana e aragonese (Barbacetto, pp. 239-251), si possono evincere momenti di consonanza con gli orientamenti sviluppati dagli Svevi, nella lotta con i comuni e nelle *Constitutiones*, e dagli Angioini, nella presa del Regno, ma anche nell'assoggettamento delle città padane. Tali dominazioni promossero a più riprese, nella prassi di governo e nello sforzo ideologico dei giuristi a loro legati, l'equiparazione dei *comunia* a *regalia*, diritti sovrani di cui il re o l'imperatore potevano disporre a loro piacimento.

La maggiore incisività dell'azione veneta rispetto a quella medicea non deve oscurare alcune significative analogie che sembrano guidare l'azione degli antichi stati italiani nei confronti delle proprietà collettive. Pur in misura più sfumata, anche i Granduchi incrementarono gli strumenti di intervento in questa materia, in direzione di una centralizzazione delle competenze (si veda, per esempio, l'appalto centralizzato delle bandite, che caratterizza l'età medicea) e della produzione di apposite scritture.

In entrambe le dominazioni, si disegna un rapporto complesso tra principe e comunità nella gestione di tali risorse. Un'analisi mirata sulle fonti amministrative (ordinati, liti) prodotte dalle comunità locali – al di fuori dell'ambito trattato dai due lavori considerati in questa sede – potrebbe precisare nel dettaglio le novità introdotte sul finire del medioevo rispetto alle forme di conduzione della piena età comunale, verificando con maggiore concretezza sia la creazione di originali equilibri sociali nella fruizione di tali beni, sia il reale impatto che le iniziative dei principi ebbero nel modificare la fisionomia delle comunanze dei singoli villaggi e le pratiche d'uso. Risalta, comunque, con efficacia, sia per Venezia, sia per Siena, l'ambiguità di tale relazione: i

governi centrali si proposero alle collettività come un attento interlocutore per la tutela delle terre sottoposte ad uso civico, impegnandosi contro le usurpazioni, ma, legando, in maniera più o meno stringente a seconda dei contesti locali e delle epoche, attraverso requisizioni o soltanto tramite l'aumento della fiscalità, i destini delle proprietà collettive delle comunità rurali alle necessità delle finanze pubbliche, ne favorirono il declino.

Riccardo Rao
Università di Bergamo
riccardo.rao@unibg.it